



COMUNE DI DORGALI

PROVINCIA DI NUORO
AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

BANDO DI GARA

“Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di DORGALI”

Determinazione n. 282 del 09.03.2017 - CIG 70092800D7

PUBBLICATO IN GUCE DEL 15.03.2017 CON N. 96313-2017-IT

FAQ al 22.03.2017

Di seguito di alcuni quesiti pervenuti da operatori economici che intendono partecipare alla procedura e le relative risposte:

Quesito n.1

Trova applicazione l'art. 6 del C.C.N.L. fise ambientale? Qualora sia applicato si chiede di specificare nominativo del personale, con quale mansioni, grado di anzianità, livello, CCNL applicato ecc..

Risposta: L'art. 13 (pag. 16) del capitolato speciale di appalto prevede che “La Ditta Aggiudicataria assume l'obbligo di accettare l'applicazione dell'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere il personale attualmente in servizio presso l'Appaltatore cessante a far data dall'inizio dell'appalto, con passaggio diretto e immediato, senza soluzione di continuità e mantenendo l'anzianità maturata fino a quel momento” I dati del personale sono contenuti nell'allegato 1 al capitolato speciale di appalto. Il CCNL applicato è FISE Igiene Ambientale.

Quesito n.2

La normativa vigente prevede che il costo del personale non è soggetto a ribasso d'asta a quanto ammonta il costo del personale per l'espletamento del servizio in oggetto?

Risposta: L'importo soggetto a ribasso base d'asta è pari ad € 7.412.960,30 comprensivo del costo del personale.

Quesito n.3

La proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimane a carico dell'operatore economico? In caso contrario dove vengono conferiti?

Risposta: L'art. 1 del capitolato speciale di appalto (pagina 6) prevede che “L'appaltatore provvederà altresì a propria cura e spese al conferimento in impianti di trattamento e/o recupero e/o valorizzazione, delle altre frazioni secche e umide raccolte in modo differenziato, compresi gli oneri di trattamento/recupero e con diritto a ricevere, per quanto concerne i rifiuti di imballaggio e le frazioni merceologiche similari, i corrispettivi erogati dai consorzi di filiera del CONAI in quanto concessionario appositamente delegato dall'amministrazione appaltante. Nel caso il conferimento si rivolgesse a impianti di titolarità pubblica saranno valide le disposizioni di cui agli artt.27 e 28 parte seconda del presente capitolato.” Inoltre all'art. 27 (pag. 31) dello stesso capitolato è previsto che “Per quanto riguarda il conferimento delle frazioni valorizzabili rientranti nei materiali soggetti all'accordo nazionale Anci-Conai, la Ditta potrà beneficiare direttamente dei corrispettivi del Conai, in quanto con la firma del

contratto del presente appalto sarà automaticamente delegata dall'Amministrazione a percepire gli introiti"

Quesito n.4

I rifiuti solidi urbani e biodegradabili dove vengono conferiti? I costi di smaltimento di tali rifiuti sono a carico dell'ente appaltante

Risposta: Intendendo per "rifiuti solidi urbani" il secco residuo (CER 200301) questi vengono conferiti presso l'impianto di Tossilo (Macomer). Attualmente i rifiuti biodegradabili sono conferiti presso l'impianto di Compostaggio di Pratosardo (Nuoro) del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. I costi per lo smaltimento di tutte le frazioni di rifiuto sono a carico dell'appaltatore, come previsto sia dal capitolato speciale d'appalto che dal progetto guida.

Quesito n.5

Alla data attuale con quanti mezzi e tipologia viene svolto il servizio?

Risposta: Premesso che in ogni caso i concorrenti dovranno far riferimento esclusivamente ai mezzi previsti per la presente gara, e pertanto il quesito non è pertinente, tuttavia si informa che l'offerta tecnica relativa all'appalto attualmente in esecuzione prevedeva i seguenti mezzi:

- Compattatore posteriore da 15-18 mc completo di autocarro (2 unità)
- Compattatore posteriore da 8-12 mc completo di autocarro (2 unità)
- Costipatore vasca da 7-8 mc (5 unità)
- Costipatore vasca da 4-5 mc (1 unità)
- Automezzo tipo Piaggio porter con vasca da 2,5 mc (2 unità)
- Spazzatrice aspirante da 4 mc (1 unità)
- Motociclo ape piaggio a tre ruote per spazzamento stradale (3 unità)
- Autocarro con pedana idraulica posteriore 3,5 t (1 unità)
- Rimorchio completo di attrezzatura scarrabile (1 unità)
- Attrezzatura scarrabile, montata su autocarro da 26 t (1 unità)
- Autospurgo lavastrade canal-jet 8-10 mc montato su autocarro (1 unità)
- Trattore stradale da 44 t (1 unità)
- Semirimorchio da 50 mc circa di capacità (1 unità)
- Attrezzatura lavacassonetti da 4 mc (1 unità)
- Autovettura trasporto RUP (1 unità)

Quesito n.6

Si richiede computo metrico che ha generato l'importo a base d'asta.

Risposta: Il computo e il quadro economico che hanno generato l'importo a base d'asta sono contenuti negli allegati al progetto guida.

Quesito n.7

Il bando richiede ai fini della partecipazione alla procedura di cui all'oggetto l'iscrizione dell'albo gestori ambientali

Premesso

a-Nel Parere dell'Anac n. 221 del 22 dicembre 2015, una Società cooperativa, in relazione alla procedura aperta per l'affidamento dei "Servizi di igiene urbana", ha contestato il provvedimento di esclusione disposto nei propri confronti per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori rifiuti, sostenendone l'illegittimità stante il fatto che tale iscrizione ha natura di requisito di esecuzione e non di partecipazione. L'Anac ritiene che l'esclusione disposta nei confronti della Società cooperativa per mancata iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori ambientali non sia legittima in quanto tale l'iscrizione costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento degli appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti a norma dell'art. 212 del Dlgs. n. 152/06, "dovendo i bandi prevedere una specifica clausola in base alla quale non si procederà alla stipulazione del contratto in caso di mancato possesso della relativa iscrizione" (cfr. Parere n. 152 del 9

settembre 2015; nonché Parere n. AG 7-09 del 23 aprile 2009 e Parere di precontenzioso n. 89 del 29 aprile 2010).

b- L'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, differentemente dall'attestazione SOA, che costituisce un requisito oggettivo cedibile ed acquisibile mediante avvalimento, è previsto dall'art. 212, comma 5, D.Lgs. n. 152-2006, il quale prevede che "L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi".

- visto il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto quanto ascripto in premessa si chiede

E possibile la partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto dichiarandosi di impegnarsi di essere iscritto all'Albo gestori Ambientali Visto al momento della sottoscrizione del contratto o dell'avvio del servizio visto che detta iscrizione è requisito di esecuzione

Risposta: vedasi rettifica n° 01 del 20.03.2017 pubblicata presso il link <http://www.comune.dorgali.nu.it/bandi.php>

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Ing. Francesco Fancello